

Art. 1
(Valore della borsa di studio)

L'importo della borsa di studio varia in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e alla condizione di studente In sede, Fuori Sede o Pendolare.

1. Il valore della borsa di studio¹ è stabilito nel modo seguente:

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a € 15.333,33	5.371,58 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	3.024,09 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.195,11 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da € 15.333,34 a € 16.866,66	3.760,11 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.116,86 <i>2comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.536,58 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da € 16.866,67 a € 19.152,97	2.846,94 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.753,97 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.342,53 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da € 19.152,98 a € 23.000,00	2.685,79 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.512,05 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.097,55 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

2. Il valore della borsa di studio per gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata del corso di studio è pari alla metà degli importi sopra indicati.
3. Al fine di raggiungere l'obiettivo della più ampia copertura degli idonei alla borsa di studio, ER.GO può porre in essere misure di riadeguamento del valore della borsa di studio di cui agli artt. 1 e 2, fatto salvo il rispetto degli importi minimi stabiliti dal D.M. n. 316 del 5 aprile 2019.
4. La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 06/04/1995 del Ministero delle Finanze.
5. Gli studenti assegnatari di borsa di studio di cui al presente articolo possono richiedere che una quota di borsa di studio sia convertita in prepagato per il servizio ristorativo. In tal caso l'Azienda erogherà un importo aggiuntivo, pari al 50%. Pertanto, sono individuate quattro quote di borsa di studio che è possibile convertire in servizio ristorativo, a cui corrispondono quattro diversi contributi dell'Azienda, secondo il prospetto sotto riportato:

Importo borsa convertito in servizio ristorazione	Contributo ER.GO	Importo complessivo di prepagato per il servizio ristorativo
€ 200	€ 100	€ 300
€ 400	€ 200	€ 600
€ 500	€ 250	€ 750
€ 600	€ 300	€ 900

La richiesta di conversione di una quota della borsa di studio in prepagato deve essere contestuale alla domanda di borsa e non è revocabile, fatti salvi casi particolari documentati (es. allergie, etc...) o per ubicazione del corso frequentato in un luogo privo di servizi ristorativi di ER.GO, da segnalare prima della pubblicazione delle graduatorie predefinitive.

Per le modalità di fruizione del prepagato si rinvia al Bando Servizi ristorativi.

¹ Il valore della borsa è comprensivo del rimborso della tassa regionale.

Per gli studenti che hanno presentato domanda avvalendosi della collaborazione dei CAF l'importo di borsa è comprensivo anche di € 10,30, quale contributo al servizio.

Art. 2
(Valore della borsa di studio – Casi particolari)

1. Borsa di studio per studenti part time del Conservatorio “A. Boito”

Il valore della borsa per studenti che optano per un percorso didattico superiore a quella normale per i Diplomi di I° Livello è il seguente:

- Studenti che optano per una durata del curriculum di **6 anni**:

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a € 15.333,33	2.685,79 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo	1.512,04 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo	1.097,55 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo
da € 15.333,34 a € 16.866,66	1.880,05 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo	1.058,43 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo	768,29 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo
da € 16.866,67 a € 19.152,97	1.423,47 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo	876,99 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo	671,26 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo
da € 19.152,98 a € 23.000,00	1.342,89 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo	756,02 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo	548,78 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo

Il valore della borsa per studenti che optano per un percorso didattico superiore a quella normale per i Diplomi di II° Livello è il seguente:

- Studenti che optano per una durata del curriculum di **4 anni**:

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a € 15.333,33	2.685,79 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo	1.512,04 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo	1.097,55 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo
da € 15.333,34 a € 16.866,66	1.880,05 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo	1.058,43 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo	768,29 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo
da € 16.866,67 a € 19.152,97	1.423,47 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo	876,99 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo	671,26 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo
da € 19.152,98 a € 23.000,00	1.342,89 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo	756,02 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo	548,78 comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo

2. Borsa di studio per apolidi, titolari di protezione internazionale e speciale

Per apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria) o titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, protezione speciale e casi speciali, come definiti all'art. 2.3 – comma 7 delle Norme Generali, con nucleo familiare non residente in Italia, il valore della borsa di studio è riconosciuto nell'importo previsto per gli studenti fuori sede (art. 1 e art. 2), indipendentemente dal luogo di residenza o domicilio.

ER.GO si riserva di modulare i tempi di erogazione della borsa di studio in relazione all'andamento della carriera universitaria, nel rispetto dei requisiti di merito richiesti (art. 8 e art. 9 delle Norme Generali).

La borsa di studio di ER.GO non è cumulabile con altri interventi economici erogati in denaro e/o servizi, con le medesime finalità.

ER.GO valuta congiuntamente all'Università i percorsi più appropriati per favorire la permanenza nel circuito dei benefici per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche con il ricorso a interventi straordinari.

In caso di richiesta del servizio abitativo di ER.GO sono previste le seguenti agevolazioni:

- gli studenti idonei nelle graduatorie provvisorie di posto alloggio (art. 13 Norme Generali) sono esonerati dal pagamento della preconferma del servizio (vedi Bando Servizi Residenziali);
- gli studenti idonei nelle graduatorie dopo i ricorsi di posto alloggio (art. 13 Norme Generali), assegnatari del servizio abitativo di ER.GO, non devono pagare le rette, poiché saranno interamente detratte dalla borsa di studio. Per gli studenti, idonei alla borsa di studio BAPS, valgono le disposizioni sull'alloggio gratuito di cui all'art. 2 comma 1 del Bando Borse di Studio Bologna o Modena e all'art. 2 del Bando Servizi Residenziali di Bologna e Romagna o Modena e Reggio Emilia.

3. Borse di studio per studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER"

L'importo della borsa di studio è determinato in base alla sede didattica dove si svolge il primo semestre. Qualora la sede didattica del secondo semestre comporti una variazione della condizione di studente IN SEDE, FUORI SEDE o PENDOLARE, l'importo della borsa di studio sarà rideterminato, tenendo conto della condizione di entrambi i semestri.

4. Borsa di studio per membri permanenti di Ordini Religiosi

Per i membri permanenti di ordini religiosi l'importo della borsa di studio è indipendente dalle condizioni economiche familiari, nonché dal luogo di residenza o di domicilio, in quanto finalizzato a coprire le spese strettamente connesse alla frequenza universitaria (libri e trasporti) ed è fissato in € 1.097,55.

5. Studenti iscritti a corsi teledidattici e a corsi BLS (Blended Learning System)

Gli studenti iscritti ai corsi teledidattici possono beneficiare unicamente della borsa di studio dell'importo previsto per gli studenti In Sede, indipendentemente dal luogo di residenza e anche qualora prendano il domicilio presso una delle sedi dell'Ateneo di Parma.

Per gli studenti iscritti a corsi BLS (Blended Learning System) ER.GO si riserva di rimodulare l'importo della borsa di studio in relazione all'articolazione della frequenza in presenza e on line.

Art. 3

(Scadenze per la presentazione della domanda)

	Scadenza
Borsa di studio per studenti, matricole ed anni successivi di tutti i corsi	Dal 1° luglio al 31 agosto 2019

La domanda on line prevede una **prima sezione** dedicata ai **DATI PERSONALI** e una **seconda sezione** dedicata all'acquisizione dei **DATI ECONOMICI** con numero di protocollo INPS; **solo dopo avere compilato e confermato la prima e la seconda sezione si potrà accedere al modulo di domanda per la richiesta dei benefici.** Una volta terminata la compilazione della domanda occorre confermare i dati inseriti. Solo così la domanda sarà correttamente trasmessa ad ER.GO e si potrà procedere a perfezionare la presentazione della domanda a mezzo PEC oppure PIN come indicato di seguito.

Gli studenti che **non** si avvalgono dei CAF per la presentazione della domanda:

- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ricevono una e-mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e-mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro il 3 settembre 2019;
- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non dichiara un numero di cellulare, riceverà una e mail) da ER.GO contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio inserire il codice personale PIN nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali di accesso usate per la compilazione on line, entro il 3 settembre 2019.

Gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con l'Azienda ricevono una e mail da ER.GO all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio seguire le indicazioni descritte nella

mail per inserire il codice personale PIN. Il perfezionamento della domanda dovrà avvenire entro il 3 settembre 2019 .

La domanda perfezionata, contenente il codice personale PIN e debitamente protocollata, sarà consultabile e scaricabile direttamente dal DOSSIER STUDENTE da parte del soggetto interessato, nonché conservata su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.

Perfezionamento presentazione domanda di borsa di studio per studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi tramite PEC o PIN	entro il 3 settembre 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Dal giorno precedente a quello della scadenza della domanda on line per i singoli benefici (dal 30 agosto 2019) chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2019-XXXXXXXX-00) potrà confermare la sezione dei DATI ECONOMICI inserendo IL numero di protocollo mittente (es. CAF00021-PG0000-2019-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE e procedere poi con la conferma della domanda on line entro la scadenza prevista (31 agosto 2019). Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell'Attestazione ISEE, interrogando il sistema informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE e indicazione dei benefici per i quali sarà valutata la domanda, da perfezionare a mezzo PEC o PIN.

Fino a quando lo studente non perfezionerà la domanda a seguito dell'acquisizione dei dati dal sistema informativo di INPS, la domanda non potrà essere valutata ai fini dell'idoneità ai benefici. È, quindi, fondamentale, consultare la propria casella di posta elettronica, per verificare lo stato della propria domanda.

N.B. Per le modalità vedere art. 12 delle Norme Generali

Art. 4

(Definizione di studente fuori sede, pendolare e in sede)

1. Sono considerati "Fuori Sede" gli studenti che soddisfano contemporaneamente i seguenti punti a) e b):
 - a) **risiedono** in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico², in un tempo superiore a novanta minuti
 - e
 - b) prendono alloggio **a titolo oneroso** presso la sede universitaria frequentata o nelle immediate vicinanze, purchè nell'ambito dei comuni indicati nella Tabella 6, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o alloggi di privati o enti **per almeno 10 mesi nell'a.a. 2019/2020 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020)**.³ Beneficiano della borsa dell'importo previsto per *Studenti Fuori Sede* anche gli assegnatari di posto alloggio di ER.GO **per almeno 10 mesi** compresi nel periodo dall'1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020.

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio del nuovo ordinamento, dei Diplomi di primo livello e secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico sono tenuti a prendere domicilio **a titolo oneroso** nel Comune sede del corso o in un comune indicato nella Tabella 6 per almeno 5 mesi nell'a.a. 2019/2020 (compresi nel periodo dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020).⁴ Per attestare il domicilio a titolo oneroso lo studente deve compilare l'autocertificazione di domicilio e attenersi a quanto previsto dal successivo art. 5.

² I tempi di percorrenza sono calcolati con riferimento ai mezzi di trasporto pubblico, sulla base delle tabelle orarie pubblicate dalle società di gestione del servizio di trasporto pubblico, tenuto conto degli eventuali tempi di attesa tra un mezzo di trasporto pubblico e l'altro.

³ Nel caso in cui lo studente prenda domicilio all'estero nell'ambito di un programma di mobilità internazionale, ER.GO, pur richiedendo il raggiungimento dei 10 mesi previsti, si riserva la facoltà di stabilire periodi diversi a seconda della programmazione dell'anno accademico nei diversi ordinamenti.

⁴ Nel caso in cui lo studente prenda domicilio all'estero nell'ambito di un programma di mobilità internazionale, ER.GO, pur richiedendo il raggiungimento dei 5 mesi previsti, si riserva la facoltà di stabilire periodi diversi a seconda della programmazione dell'anno accademico nei diversi ordinamenti

2. Sono considerati "*Pendolari*" gli studenti: che risiedono in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico⁵, in un tempo compreso tra 45 e 90 minuti. Sono comunque considerati pendolari gli studenti che risiedono nei comuni indicati nella Tabella 7 (in Appendice)

o

che, risiedendo in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico⁶, in un tempo superiore a novanta minuti, **prendono domicilio a titolo gratuito** presso la sede universitaria frequentata o nelle immediate vicinanze, purché nell'ambito dei comuni indicati nella Tabella 6, per almeno dieci mesi nell'a.a. 2019/2020 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020)⁷.

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio del nuovo ordinamento, dei Diplomi di primo livello e secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico sono tenuti a prendere domicilio **a titolo gratuito** nel comune sede del corso o in un comune indicato nella Tabella 6 per almeno 5 mesi nell'a.a. 2019/2020 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020)⁸.

Per attestare il domicilio a titolo gratuito lo studente deve compilare l'autocertificazione di domicilio e attenersi a quanto previsto dal successivo art. 5.

3. Gli studenti che frequentano corsi di studio le cui attività didattiche sono organizzate su più sedi possono far valere, al fine del riconoscimento della borsa di studio Fuori Sede o Pendolare, un domicilio ubicato in un comune non elencato nella Tabella 6, a condizione che nello stesso si svolga almeno il 50% delle attività didattiche.

4. Sono considerati "*In Sede*" gli studenti che risiedono in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico⁹, in un tempo inferiore a 45 minuti, o che **prendono domicilio** presso la sede del corso frequentato o nelle immediate vicinanze, **per un periodo inferiore a 10 mesi** nell'a.a. 2019/2020 (**compresi nel periodo dall'1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020**).

Chi è domiciliato in un alloggio di sua proprietà, o di cui risulta proprietario uno dei genitori facente parte del nucleo familiare o comunque inserito nell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'attribuzione della borsa di studio è equiparato allo studente residente presso la sede del corso frequentato.

Sono comunque considerati *In Sede* gli studenti che risiedono nei comuni indicati nella Tabella 6 (in Appendice).

5. **Gli studenti stranieri extracomunitari**, il cui nucleo familiare sia residente e percepisca redditi all'estero, al fine di usufruire della borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare", devono attenersi alle disposizioni di cui al successivo art. 5, comma 2 qualunque sia il loro comune di residenza in Italia. Agli studenti stranieri il cui nucleo familiare risieda e percepisca redditi in Italia si applicano le disposizioni previste per gli studenti italiani. Agli studenti stranieri, il cui nucleo familiare percepisca redditi sia in Italia che all'estero, si applicano le disposizioni previste per gli studenti italiani nel caso in cui la maggior parte del reddito sia percepita in Italia.

⁵ Vd. nota 2.

⁶ Ibid.

⁷ Vd. nota 3.

⁸ Vd. nota 4.

⁹ Vd. nota 2.

Art. 5

(Autocertificazione di domicilio)

1. Gli studenti residenti in comuni non indicati nelle Tabelle 6 e 7 interessati alla borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare" devono presentare ad ER.GO l'autocertificazione di domicilio a partire dal 1° luglio 2019. Il modulo, disponibile soltanto on-line, collegandosi al sito www.er-go.it, va compilato dopo la conferma della domanda di borsa di studio e trasmesso telematicamente entro il 21 ottobre 2019.
Gli studenti che sono già in possesso della documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito, secondo le modalità di cui al successivo comma 12, possono allegare tale documentazione in fase di compilazione dell'autocertificazione di domicilio on line, solo se in possesso della documentazione domiciliare completa dei requisiti previsti da bando.
Non devono compilare l'autocertificazione di domicilio on line gli studenti assegnatari di posto alloggio di ER.GO per almeno 10 mesi compresi nel periodo dall'1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020.
2. **Gli studenti stranieri per usufruire della borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare", devono presentare l'autocertificazione di domicilio con le modalità di cui al comma 1, anche qualora abbiano la residenza presso la sede del corso frequentato.**
3. Per gli studenti idonei nelle graduatorie per l'alloggio l'eventuale autocertificazione di domicilio presentata non sarà presa in considerazione, fatto salvo per coloro che non siano stati convocati per l'assegnazione dell'alloggio entro il 15 ottobre 2019; in tal caso potranno presentare l'autocertificazione esclusivamente nel periodo compreso dal 16 ottobre 2019 al 15 novembre 2019. Qualora questi studenti siano convocati per l'assegnazione dell'alloggio successivamente al 15 ottobre 2019, potranno, comunque, beneficiare della borsa di studio "Fuori Sede" a condizione che complessivamente nell'anno accademico abbiano un domicilio a titolo oneroso per almeno 10 mesi, considerando la durata di assegnazione dell'alloggio dell'Azienda e il contratto di locazione esterno, dichiarato e documentato con le modalità previste dal presente articolo.
4. Anche gli studenti che partecipano ai Programmi di mobilità internazionale ai fini dell'ottenimento della borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare" devono attenersi a quanto previsto al precedente comma 1. Tali disposizioni si applicano indipendentemente dal comune di residenza.
5. Il modulo on-line di autocertificazione di domicilio deve essere completo di tutte le informazioni richieste. Non sarà possibile lasciare vuoti campi a compilazione obbligatoria, né sono ammesse integrazioni successive al termine di scadenza per la presentazione.
6. La mancata presentazione del modulo on line di autocertificazione di domicilio entro la scadenza di cui al comma 1 comporta, inizialmente, l'attribuzione della borsa di studio "In Sede". Qualora rimangano risorse disponibili, dopo il soddisfacimento di tutti gli idonei, sarà riconosciuta la borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare", con l'applicazione di una penale del 25% dell'importo di borsa rideterminato, agli studenti "Fuori Sede" o "Pendolari" che hanno inviato la documentazione comprovante il domicilio secondo le modalità e i termini previsti dai successivi commi 7 e 12. La rideterminazione dell'importo di borsa di studio sarà riconosciuta in sede di pagamento della terza rata.
7. L'autocertificazione è provvisoriamente sostitutiva della documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito che deve pervenire per posta, con raccomandata R.R., ad ER.GO, Vicolo Grossardi 4, 43125 Parma (fa fede il timbro postale di partenza)¹⁰ o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo **info@postacert.er-go.it** o **tramite DOSSIER STUDENTE nella sezione documenti da inviare/inviati all'Azienda entro il 30 gennaio 2020**, secondo le modalità di cui al comma 12. Non sono soggetti a tale disposizione gli studenti che hanno allegato la documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito all'autocertificazione di domicilio on line entro la scadenza del 21 ottobre 2019.

¹⁰ La documentazione che lo studente trasmetterà tramite posta dovrà riportare sulla busta in modo leggibile il nome e cognome del mittente e l'indicazione "CONTROLLO DOCUMENTAZIONE DOMICILIO".

Qualora gli studenti presentino la documentazione del domicilio oltre la scadenza del 30 gennaio 2020 o integrino dopo tale data la documentazione inviata, sarà applicata una penale pari al 10% della prima rata di borsa. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà la **REVOCA** della borsa di studio.¹¹ La presentazione tardiva e l'incompletezza della documentazione eventualmente richiesta nell'espletamento dei controlli previsti, comporterà la rideterminazione della borsa di studio con importo "In Sede".

8. Gli studenti che cambiano il domicilio nel corso dell'anno sono tenuti a comunicarlo ad ER.GO entro trenta giorni dalla data in cui è cambiato, presentando il modulo di variazione di domicilio, debitamente compilato, scaricabile sul sito www.er-go.it nella sezione modulistica. Devono, inoltre, presentare la documentazione relativa al vecchio e al nuovo domicilio, secondo le modalità di cui ai commi 7 e 12. Se la variazione di domicilio avviene dopo il 30 gennaio 2020, la documentazione deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di variazione. Qualora gli studenti varino il domicilio da oneroso a gratuito sarà attribuita la borsa di studio "Pendolare". Se la variazione del domicilio da gratuito ad oneroso avviene prima del 30 gennaio 2020 sarà attribuita la borsa di studio "Fuori Sede", se la variazione da gratuito ad oneroso avviene successivamente resta confermata la borsa "Pendolare".
9. Agli studenti che non comunicano di avere lasciato, perso il domicilio o di averlo cambiato la borsa di studio è revocata. Nel caso di comunicazione tardiva sarà applicata una penale pari al 10% della prima rata di borsa.
10. È comunque corrisposta la borsa di studio "In Sede":
 - agli studenti che non si attengono alle disposizioni di cui al presente articolo;
 - agli studenti che hanno il domicilio presso la sede del corso frequentato per una durata inferiore a dieci mesi;
 - agli studenti che nel corso dell'a.a. 2019/2020 prendono la residenza presso la sede del corso frequentato, fatta eccezione per gli studenti stranieri;
 - agli studenti che, avendo presentato domanda di un servizio abitativo dell'Azienda, rinunciano dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per l'alloggio o che, pur essendo stati convocati entro il 15 ottobre 2019, non si presentano per l'assegnazione dell'alloggio;
 - agli studenti che rinunciano all'alloggio o incorrono nella revoca dello stesso durante il periodo di assegnazione, se la durata dell'assegnazione è stata inferiore a 10 mesi, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11.
 - agli studenti domiciliati in un alloggio di loro proprietà, o di cui risulti proprietario uno dei genitori, facente parte del nucleo familiare o comunque inserito nell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.
11. Gli studenti assegnatari di alloggio, in caso di rinuncia, possono comunque beneficiare della borsa di studio "fuori sede" a condizione che:
 - l'uscita dall'alloggio non avvenga prima del mese di gennaio 2020;
 - presentino entro 30 giorni dall'uscita dall'alloggio il contratto di locazione documentato con le modalità previste dal bando di concorso per le borse di studio;
 - sommando la durata di assegnazione dell'alloggio dell'Azienda e il contratto di locazione esterno, raggiungano il periodo minimo previsto per mantenere la borsa di studio "fuori sede", ai sensi del bando di concorso.
12. Gli studenti assegnatari di posto alloggio, che conseguono il titolo di studio nell'a.a. 2019/2020 mantengono l'importo di borsa di studio "Fuori sede", anche se lasciano l'alloggio al momento del conseguimento del titolo e per tale motivo non raggiungono complessivamente il numero minimo di mesi di assegnazione.
13. La documentazione da presentare per comprovare il domicilio o i domicilia autocertificato/i è la seguente¹²:

¹¹ Gli studenti che incorrono nella revoca dell'assegnazione della borsa di studio a seguito del controllo sulla documentazione domiciliare mantengono comunque l'idoneità alla borsa e ai benefici associati alle condizioni specificate nell'art. 13 del presente bando.

¹² Onde evitare omissioni o dati incompleti, si raccomanda agli studenti di utilizzare la modulistica ER.GO disponibile sul sito www.er-go.it nella sezione MODULISTICA.

- Per il domicilio a titolo gratuito:
 - 1) nel caso in cui lo studente sia domiciliato a titolo gratuito, sarà necessario presentare un contratto registrato di comodato a titolo gratuito;
 - 2) nel caso in cui il contratto di comodato presentato nell'a.a. 2018/2019 sia scaduto, lo studente deve presentare una dichiarazione scritta del proprietario dell'immobile, corredata dalla fotocopia di un documento di identità di quest'ultimo, attestante la permanenza dello studente interessato anche per l'a.a. 2019/2020 con specificate le date di inizio e fine ospitalità.
 - 3) nel caso in cui il contratto di comodato presentato nell'a.a. 2018/2019 sia a tempo indeterminato, o di durata pari a quella del percorso di studi dell'interessato, lo studente deve presentare una dichiarazione scritta del proprietario dell'immobile, corredata dalla fotocopia di un documento di identità di quest'ultimo, attestante la permanenza dello studente interessato durante l'a.a. 2019/2020 con specificate le date di inizio e fine ospitalità.
- Per il domicilio a titolo oneroso:
 - 1) nel caso in cui lo studente sia intestatario di un contratto di locazione deve presentare copia del contratto;
 - 2) nel caso in cui lo studente sia domiciliato in un immobile del quale non sia intestatario di un contratto di locazione dovrà presentare, oltre a una copia del contratto, il subentro cessione o sub-locazione regolarmente registrati dall'Agenzia delle Entrate.
Il contratto deve essere regolarmente registrato e, quindi, occorre allegare anche la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'imposta di registro per l'anno accademico in corso (MODELLO F24 ELIDE, MODELLO RLI 2019 o altro modello stabilito dall'Agenzia delle Entrate). Nel caso di opzione per la cedolare secca, andrà presentata la documentazione dell'Agenzia delle Entrate che attesti la validità dell'opzione per l'anno in corso¹³. Qualora il contratto inviato entro il 30 gennaio 2020 scada dopo tale data senza coprire il periodo di 10 mesi, lo studente deve presentare il regolare rinnovo o un nuovo contratto registrato.
 - 3) gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che confermano il domicilio relativo al contratto di locazione trasmesso ad ER.GO nell'anno accademico precedente, sono esentati dal ripresentare la copia del contratto di locazione, ma devono comunque presentare la copia della registrazione all'Agenzia delle Entrate, valida per l'a.a. 2019/2020. In particolare: a) Nel caso siano in possesso di un contratto pluriennale registrato con opzione per la cedolare secca, devono comunque inviare o la ricevuta della registrazione del contratto alla Agenzia delle Entrate comprovante l'adesione alla cedolare secca, o in alternativa una interrogazione richiesta all'Agenzia delle Entrate; b) Nel caso di contratto di locazione che prevede un rinnovo tacito che risulta già agli atti dell'Azienda, alla prima scadenza devono comunque presentare la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate, comprovante l'effettivo rinnovo e attestante la proroga del contratto (MODELLO F24 ELIDE, MODELLO RLI 2019 o altro modello stabilito dall'Agenzia delle Entrate);
 - 4) gli studenti domiciliati presso Residence, affittacamere, B&B e simili, devono produrre la conferma della prenotazione e del pagamento online della camera, oppure una scrittura privata del gestore/proprietario, che precisi la data di inizio e fine permanenza (non inferiore a 10 mesi nel periodo dall'1/10/2019 al 30/9/2020) e l'affitto mensilmente pagato e/o le ricevute mensili dell'affitto pagato fino al completamento di 10 mesi di affitto.

Nel pieno rispetto delle normative vigenti, ER.GO si riserva la facoltà di accettare altra documentazione purché debitamente certificata.

14. Qualora uno studente intenda rinunciare all'autocertificazione precedentemente presentata, dovrà presentare dichiarazione motivata entro il 30 gennaio 2020. Tale rinuncia comporterà l'attribuzione della borsa di studio "In Sede".

Si ricorda che, per il domicilio in Italia, la dichiarazione del proprietario/intestatario dovrà essere redatta in lingua italiana come la restante documentazione. Per il domicilio all'estero potrà essere richiesta la traduzione in lingua italiana della documentazione trasmessa.

¹³ La documentazione comprovante l'opzione del proprietario per la cedolare secca può essere:

- dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate che conferma l'opzione della cedolare secca
- dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di proroga della cedolare secca con i riferimenti del contratto
- Mod. RLI Agenzia delle Entrate se l'opzione è fatta in forma cartacea

N.B. La dichiarazione del proprietario relativa all'opzione per la cedolare secca, trasmessa agli inquilini (condizione indispensabile per la validità dell'opzione stessa) non può comunque sostituire una delle documentazioni sopra menzionate.

15. Se dai controlli effettuati è accertata la falsità delle dichiarazioni rese, ER.GO revoca la borsa di studio, recuperando le somme già versate, e commina una sanzione di importo triplo rispetto a quello percepito, in conformità all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 68/2012.
16. **Tutte le comunicazioni** dall'Azienda agli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc), avverranno di norma tramite la pubblicazione sul DOSSIER STUDENTE (servizio on-line ad accesso riservato dal sito internet di ER.GO, consultabile anche su tablet e cellulare) che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale.

Art. 6

(Borsa di studio e contributo per la mobilità internazionale)

1. Gli studenti che beneficiano del contributo per mobilità internazionale di cui all'apposito bando hanno titolo ad una borsa di studio "In Sede", indipendentemente dalla loro residenza, in quanto l'importo del contributo assorbe l'eventuale importo di borsa "Pendolare" o "Fuori Sede" a cui avrebbero diritto sulla base di quanto previsto all'art. 1.
2. Gli studenti che partecipano a Progetti di Mobilità Internazionale, che non beneficiano del contributo per la mobilità di cui all'apposito bando, hanno titolo alla borsa di studio come *Fuori Sede* se hanno un domicilio all'estero a titolo oneroso e di durata almeno pari a dieci mesi nell'a.a. 2019/2020 (nel periodo compreso dall'1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020)¹⁴. Agli studenti domiciliati all'estero per un periodo almeno pari a 10 mesi e a titolo gratuito è attribuita la borsa di studio "Pendolare". Le disposizioni del presente comma si applicano a prescindere dal luogo di residenza degli studenti.
3. Gli studenti non residenti nei comuni di cui alle Tabelle 6 e 7 che partecipano a Progetti di Mobilità Internazionale, ma non beneficiano del contributo per la mobilità, hanno titolo alla borsa di studio come *Fuori Sede* o *Pendolare* anche se la durata del soggiorno all'estero è inferiore a 10 mesi, purché all'autocertificazione di domicilio all'estero uniscano anche un'autocertificazione di domicilio presso la sede del corso di studi frequentato in Italia, tale da consentire di ricostruire una durata del domicilio complessivamente di 10 mesi a titolo oneroso o gratuito.

Art. 7

(Borsa di studio internazionale)

1. Per gli studenti iscritti a corsi di studio che rilasciano titoli doppi o multipli, che trascorrono all'estero presso l'Ateneo partner un periodo pari o superiore a sei mesi, l'importo della borsa di studio¹⁵ è stabilito nel modo seguente, in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente:

INTERVALLO ISEE	IMPORTO BORSA INTERNAZIONALE (permanenza all'estero non inferiore a 6 mesi)
Fino a 15.333,33	5.495,11
Da 15.333,34 a 16.866,66	3.936,38
Da 16.866,67 a 19.152,97	3.042,53
Da 19.152,98 a 23.000,00	2.797,56

2. L'importo della borsa di studio internazionale è indipendente dalla condizione di studente In sede, Fuori sede o Pendolare. Gli studenti assegnatari di borsa di studio internazionale non sono pertanto assoggettati alle disposizioni sull'Autocertificazione di domicilio.
3. Il valore della borsa di studio internazionale per gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata del corso di studio è pari alla metà degli importi sopra indicati.
4. Il valore della borsa di studio internazionale per gli studenti iscritti che optano per il regime a tempo parziale, ove attivato, è rideterminato in rapporto alla durata degli studi.

¹⁴ Per le modalità di presentazione dell'autocertificazione di domicilio e della relativa documentazione cfr. art. 5.

¹⁵ Il valore della borsa è comprensivo del rimborso della tassa regionale.

Per gli studenti che hanno presentato domanda avvalendosi della collaborazione dei CAF l'importo di borsa è comprensivo anche di € 10,30, quale contributo al servizio.

5. La borsa di studio internazionale non è cumulabile con il contributo di mobilità internazionale erogato da ER.GO e con ogni altro intervento economico eventualmente erogato dall'Ateneo partner. Per le ulteriori situazioni di non cumulabilità si rinvia al successivo art. 9.
6. In caso di contestuale assegnazione della borsa di studio internazionale di ER.GO e di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione e di ricerca degli studenti (Erasmus + o similari), fatti salvi i casi di non cumulabilità di cui al comma 5, l'ammontare complessivo dei contributi erogati non potrà superare il tetto massimo di € 7.195,11.
7. Per gli studenti iscritti a corsi di studio che rilasciano titoli doppi o multipli, che trascorrono all'estero presso l'Ateneo partner un periodo inferiore a sei mesi, l'importo della borsa di studio è stabilito in base agli artt. 1 e seguenti del presente Bando.
8. ER.GO provvede ad accertare con l'Università di riferimento l'effettivo periodo di permanenza all'estero presso l'Ateneo partner. Qualora dall'accertamento il periodo risulti inferiore a sei mesi, si procederà a rideterminare l'importo della borsa di studio ai sensi dell'art. 1 e seguenti del presente Bando, con obbligo di restituzione della somma eccedente eventualmente percepita.

Art. 8

(Benefici connessi alla borsa di studio)

Gli studenti di **anni successivi in corso** idonei alla borsa di studio, **assegnatari e non assegnatari**, hanno diritto all'esonero totale dal contributo universitario annuale e al rimborso della tassa regionale. Gli studenti iscritti al **1° anno fuori corso finale** hanno diritto al rimborso della tassa regionale e pagano il contributo universitario personalizzato (vedi Bando Benefici Università).

Gli studenti **matricole** idonei alla borsa di studio, **assegnatari e non assegnatari**, hanno diritto all'esonero totale dal contributo universitario attuale e al rimborso della tassa regionale a condizione di non incorrere in revoca della borsa di studio per mancato conseguimento del merito di conferma al 30/11/2020 (Tabella 3).

Gli studenti **matricole** idonei alla borsa di studio **assegnatari e non assegnatari**, hanno inoltre diritto a:

- Contributo di € 500,00 per l'accesso al servizio di ristorazione.
Qualora successivamente all'erogazione del contributo ristorazione fosse assegnata la borsa di studio, dall'importo della borsa sarà detratto il valore di € 250,00, pari al 50% del contributo di ristorazione.
- Precedenza nelle graduatorie per l'individuazione delle collaborazioni studentesche retribuite/part-time universitario, se iscritti almeno al secondo anno di corso (fin dal primo anno solo per le lauree magistrali biennali).

Art. 9

(Divieto di cumulabilità)

1. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio erogate da enti pubblici o privati, incluse le borse di studio rilasciate a studenti stranieri dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, le borse di dottorato, gli assegni di ricerca e ogni altro intervento economico in denaro e/o servizi avente la medesima finalità. Fanno eccezione le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione e di ricerca degli studenti (Programma Erasmus + o similari), ivi compresi i contributi per la mobilità internazionale erogati dall'Azienda stessa.
2. Gli studenti, nel caso di altra borsa di studio, possono comunque optare per il beneficio erogato da ER.GO, previa documentata rinuncia all'altra borsa. Nel caso di rinuncia alla borsa di ER.GO per un'altra borsa di studio, gli studenti mantengono il diritto al rimborso della tassa regionale e all'esonero totale dal contributo universitario annuale, tranne nel caso in cui la borsa di studio concessa comprenda anche l'importo del contributo universitario annuale.
3. Non possono usufruire della borsa di studio gli studenti che ne hanno già beneficiato per lo stesso anno di corso, anche presso altro Corso di Laurea o Dipartimento, tranne nel caso in cui restituiscano l'importo riscosso.

Art. 10

(Assegnazione della borsa di studio)

1. Le borse di studio sono finanziate da:
 - gettito derivante dalla tassa regionale versata dagli studenti al momento dell'iscrizione all'Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Pellegrino" di Misano Adriatico;
 - risorse dell'Azienda;
 - quota del Fondo Integrativo Nazionale per le borse di studio reso disponibile dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - finanziamento regionale sul Fondo Sociale Europeo;
 - eventuali contributi dell'Università e/o di altri Enti.

2. Lo stanziamento minimo disponibile per l'a.a. 2019/2020 è stimato in 42 milioni di euro, pari ad almeno 12.000 borse di studio, distribuite nella misura del 75% agli studenti iscritti ad anni successivi al primo e del 25% agli studenti matricole, proporzionalmente al numero di idonei in ciascuna graduatoria:

anni successivi

- anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di Primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico;
- anni successivi delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- anni successivi corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.;

matricole

- matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico;
- matricole delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- matricole extraue dei corsi di laurea magistrale;
- matricole extraue dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico;
- matricole corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.

3. In caso di risorse ulteriori dopo l'assegnazione delle borse di studio in base alla ripartizione dello stanziamento minimo di cui al comma 2, si procederà allo scorrimento delle graduatorie, attribuendo il 75% agli studenti iscritti ad anni successivi e il 25% agli studenti matricole e distribuendo proporzionalmente in base al numero degli idonei in ciascuna graduatoria, con il seguente ordine di priorità:

anni successivi

- anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico;
- anni successivi delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- anni successivi corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.;

matricole

- matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico;
- matricole delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- matricole extraue dei corsi di laurea magistrale;

- matricole extraue dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico;
 - matricole corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.
4. L'assegnazione della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria predefinitiva ed è pertanto condizionata dagli accertamenti effettuati dalle Università, dagli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e dalla SSML "San Pellegrino" sui dati di merito dichiarati in sede di autocertificazione. Lo studente che, sulla base dei controlli effettuati, risulti non avere i requisiti per usufruire della borsa di studio deve restituire l'importo di borsa eventualmente riscosso, fatta salva l'eventuale comminazione di sanzioni per dichiarazioni mendaci.

Art. 11

**(Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2019/2020
per gli studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo)**

1. Agli studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo anno la borsa di studio è posta in pagamento in tre rate:

- La prima rata di borsa di studio, pari al **50% dell'importo assegnato**, è posta in pagamento entro il 31/12/2019 agli studenti che, **alla data del 15 novembre 2019**, dai controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico risultino regolarmente iscritti per l'a.a. 2019/2020. Agli altri studenti è posta in pagamento successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione.

- La seconda rata di borsa di studio, pari al **10% dell'importo assegnato**, è posta in pagamento a marzo 2020 a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto al 28 febbraio 2020 i crediti indicati nella Tabella 5**, sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9 delle Norme Generali.

È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 28 febbraio 2020.

Il merito al 28/02/2020 di cui alla Tabella 5 (in Appendice) si intende assolto solo in presenza di almeno 9 CFU (almeno 5 CFU in caso di iscrizione a tempo parziale) conseguiti dopo il 10 agosto 2019. In caso contrario la seconda rata sarà erogata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero del numero di CFU indicati nella Tabella 6 (in Appendice).

Gli studenti che conseguano il numero di CFU indicati nella Tabella 5 (in Appendice) successivamente al 28 febbraio 2020 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero del numero di CFU indicati nella Tabella 6 (in Appendice).

Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2019/2020:

- gli studenti con invalidità almeno pari al 66%;
- gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, della S.P.I.S.A. e di dottorato;
- gli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all'ultimo anno di corso dell'Università o degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre hanno titolo a ricevere la seconda rata, previa verifica del mancato conseguimento della laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico ed equivalenti diplomi AFAM entro la sessione straordinaria di laurea dell'a.a. 2018/2019.

- La terza rata (saldo) di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato**, è posta in

pagamento a partire da giugno 2020, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto 2020), a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2020 i crediti indicati nella Tabella 6** sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9 delle Norme Generali.

È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2020.

Gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, della S.P.I.S.A. e di dottorato ottengono la terza rata (saldo) dopo avere superato l'esame o la verifica annuale della preparazione acquisita per passare al successivo anno di corso e avere regolarizzato l'iscrizione al successivo anno di corso.

Hanno comunque diritto alla terza rata (saldo) della borsa di studio assegnata per l'a.a. 2019/2020 gli studenti che conseguono la laurea entro l'ultima sessione dell'a.a. 2019/2020, anche se non in possesso dei crediti richiesti al 10/08/2020, indipendentemente dalla presentazione della domanda per l'a.a. 2020/2021 e dopo la verifica del conseguimento della laurea.

La terza rata (saldo) di borsa di studio è, comunque, posta in pagamento entro il 30/06/2020:

- a. agli studenti iscritti ad anni successivi con invalidità almeno pari al 66%,
 - b. agli studenti iscritti all'ulteriore semestre dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, dei Diplomi di primo e secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico,
 - c. agli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione dell'Università, della S.P.I.S.A., dei corsi di Dottorato e dei diplomi di perfezionamento AFAM.
 - d. agli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all'ultimo anno di corso dell'Università o dell'Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale
2. Nel caso di Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS), l'importo delle tre rate è determinato con riferimento alla quota in denaro.
 3. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all'art. 3 delle Norme Generali.
 4. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l'idoneità è condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 12

(Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2019/2020 per gli studenti idonei iscritti al primo anno)

1. Agli studenti idonei iscritti al primo anno la borsa di studio è posta in pagamento in tre rate:
 - La prima rata di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato**, è posta in pagamento entro il 31/12/2019 agli studenti che risultino dai controlli dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico, **alla data del 15/11/2019** regolarmente iscritti per l'a.a. 2019/2020. Agli altri studenti la prima rata di borsa di studio verrà posta in pagamento successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione.
 - La seconda rata di borsa di studio, pari al **20% dell'importo assegnato**, è posta in pagamento a marzo 2020, a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto al 28 febbraio 2020 i crediti indicati nella Tabella 1**, sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori

Linguistici di Misano Adriatico, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9 delle Norme Generali.

È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 28 febbraio 2020.

Gli studenti che conseguano il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (in Appendice) successivamente al 28 febbraio 2020 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero del numero di CFU indicati nella Tabella 2 (in Appendice).

Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2019/2020 gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione dell'Università e della S.P.I.S.A. e dei corsi di Dottorato e gli studenti con invalidità almeno pari al 66%.

- La terza rata (saldo) di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato**, è posta in pagamento a partire da giugno 2020, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto 2020), a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2020 i crediti indicati nella Tabella 2** sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9 delle Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2020.

Agli studenti matricole con invalidità almeno pari al 66%, la terza rata (saldo) della borsa è comunque posta in pagamento entro il 30 giugno 2020.

Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione dell'Università e della S.P.I.S.A. e dei corsi di Dottorato, la terza rata (saldo) di borsa di studio è posta in pagamento dopo il superamento dell'esame o della verifica annuale della preparazione acquisita per passare al secondo anno di corso e la regolarizzazione dell'iscrizione al secondo anno di corso.

2. Nel caso di Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS), l'importo delle tre rate è determinato con riferimento alla quota in denaro.
3. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all'art. 3 delle Norme Generali.
4. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l'idoneità è condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 13

(Cause di esclusione, decadenza e revoca)

1. Per le cause di esclusione, decadenza e revoca si rinvia integralmente all'art. 2.2 e all'art. 4 delle Norme Generali.
2. Nel caso di revoca lo studente è tenuto alla restituzione. Per le modalità di restituzione e recupero crediti si rinvia integralmente all'art. 5 delle Norme Generali.